



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER LE IMPRESE

NOTIZIE, USO CONTANTI, IMU
CREDITI D'IMPOSTA, BANDI, BREVETTI
MARCHI, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
CONTABILITÀ, AMMINISTRAZIONE
SCADENZE E MOLTO ALTRO.

EDIZIONE DI DICEMBRE 2021

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

NOTIZIE UTILI PER LE IMPRESE – DICEMBRE 2021

	IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none"> • Notizie in sintesi 	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2022 • Credito d'imposta spese di sanificazione • Comunicazione al Mise dei crediti d'imposta 4.0 • Adesione alla consultazione delle fatture elettroniche • Saldo Imu 2021 	Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7 Pag. 8
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Numerazione e bollatura dei libri contabili • Trattamento fiscale omaggi natalizi • Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr 	Pag. 9 Pag. 10 Pag. 11
	NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti • Convalida annuale del numero meccanografico 	Pag. 12 Pag. 13
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi a fondo perduto per start-up • Bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ 	Pag. 14 Pag. 15
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Principali adempimenti mese di dicembre 2021 	Pag. 16

Comunicazioni

- **EMERGENZA CORONA VIRUS:** invitiamo i signori Clienti a recarsi presso il nostro Studio solo in caso di stretta necessità e preferibilmente previo appuntamento, ricordando che possono essere utilizzati mezzi di comunicazione quale la posta elettronica ed i collegamenti da remoto attraverso diverse piattaforme quali Skype, Zoom ecc.
- **RICORDIAMO** di monitorare costantemente la posta elettronica certificata (PEC) strumento che le amministrazioni pubbliche stanno sempre più utilizzando per la notifica degli atti.
- **SPID:** per i clienti che fossero interessati, o ne avessero la necessità, il nostro studio è abilitato per il rilascio dello SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.


IN EVIDENZA
Notizie in sintesi
**VISTO DI CONFORMITÀ
BONUS EDILIZI**

- È stato approvato in Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Antifrodi. Il provvedimento potenzia l'attività di accertamento e di recupero delle detrazioni per gli interventi edilizi e delle cessioni dei relativi crediti. In particolare, è introdotta l'estensione del visto di conformità anche ai bonus ordinari, con rafforzamento dei controlli preventivi propedeutici alla cessione della detrazione e verifiche anche antiriciclaggio.
- L'obbligo di visto di conformità è esteso alle ipotesi di utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, se si tratta di detrazione maggiorata del 110% (superbonus), con la sola esclusione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata dal contribuente o tramite sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, poichè, in tal caso, è l'Agenzia delle Entrate che esegue i controlli preventivi sulla medesima dichiarazione.

**CONTRIBUTO
PEREQUATIVO**

- Il 12.11.2021, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il provvedimento contenente i parametri per l'accesso all'ultimo contributo a Fondo Perduto previsto come sostegno agli effetti prodotti dalla diffusione del Covid-19. Il contributo cd. "Perequativo", sarà commisurato alla riduzione degli utili del 2020 rispetto al 2019, a condizione che la suddetta riduzione risulti essere stata almeno del 30%.
- L'entità del contributo è determinata in misura percentuale sulla riduzione di reddito così determinata ed in funzione del volume di ricavi 2019 realizzati dal soggetto richiedente, secondo i seguenti scaglioni:
 - fino a € 100.000,00: 30%;
 - da € 100.000,00 a € 400.000,00: 20%;
 - da € 400.000,00 a € 1.000.000,00: 15%;
 - da € 1.000.000,00 a € 5.000.000,00: 10%;
 - da € 5.000.000,00 a € 10.000.000,00: 5%.
- La misura del contributo, che non potrà eccedere comunque € 150.000,00, sarà determinata al netto dei contributi a fondo perduto precedentemente percepiti dal soggetto, nel corso dell'intera pandemia.

**CERTIFICATI ONLINE
TRAMITE L'ANAGRAFE
DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE**

- Dal 15.11.2021 tramite l'Anagrafe della popolazione residente, si potranno visualizzare e scaricare 15 tra i propri certificati o quelli del proprio nucleo familiare. Sarà sufficiente collegarsi al sito dell'Anagrafe, accedere con una delle 3 credenziali richieste (Spid, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi), visualizzare i certificati tutti assieme e scegliere quale scaricare.

**IVA PIÙ ELEVATA
IN CASO DI
CORRISPETTIVO
INDISTINTO**

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che si deve assumere l'aliquota Iva più elevata nel caso di corrispettivo unico e indistinto per una pluralità di servizi che, se singolarmente considerati, potrebbero applicare aliquote differenti. Il caso riguarda l'affidamento di una serie di prestazioni di servizi nell'ambito di una biblioteca, che la risposta ha distinto in 2 categorie:
 - prestazioni proprie (raccolta dei libri, catalogazione, conservazione, ecc.) per le quali si potrebbe applicare l'esenzione Iva ex art. 10, c. 1, n. 22, D.P.R. 633/1972;
 - altre prestazioni (organizzazione e promozione di eventi, analisi statistico-quantitative, ecc.) escluse dal punto precedente.

**LIMITE DI SPESA
SUPERBONUS**

- L'Agenzia delle Entrate ha corretto la propria posizione concernente i tetti di spesa detraibili per edifici unifamiliari ai fini della fruizione del 110%.
- Per l'edificio posseduto da un unico proprietario, composto da più unità abitative e da pertinenze, il limite di spesa, per i lavori che fruiscono del 110%, resta quantificabile per la sola unità residenziale.

**INDEDUCIBILITÀ COSTO
AMMINISTRATORE-
DIPENDENTE**

- La Cassazione ha stabilito che la società di capitali non può dedurre dal reddito il costo dell'amministratore nel caso sia lavoratore dipendente. Sussiste, infatti, incompatibilità fra il vincolo di subordinazione e la carica di manager.

**CESSIONE DI PRODOTTI
AGRICOLI CON
CONTRATTO SCRITTO**

- È stato approvato il decreto legislativo attuativo della direttiva UE 2019/633 che tutela le filiere agricole in materia di pratiche commerciali sleali. In particolare, è stato stabilito che le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, realizzate da fornitori stabiliti nel territorio nazionale, siano precedute da contratti di cessione in forma scritta (quindi anche quelle tra imprenditori agricoli). Saranno escluse, invece, le cessioni al consumatore, le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito e i conferimenti di prodotti da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative o organizzatori di produttori di cui sono soci.



Notizie in sintesi (segue)

COSTITUZIONE SRL IN VIDEOCONFERENZA

- È stato approvato definitivamente il decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2017/1132 che consente la costituzione della Srl in videoconferenza, senza recarsi fisicamente dal notaio. Infatti, l'atto costitutivo potrà essere redatto in forma pubblica digitale e la presenza fisica dei soci sarà sostituita dall'utilizzo di un'apposita piattaforma telematica, gestita dal Notariato.

DURC DI CONGRUITÀ NEI CANTIERI EDILI

- Il Ministero del Lavoro ha previsto che, dal 1.11.2021, è necessario il Durc di congruità, per ogni cantiere edile pubblico e per tutti i cantieri privati con lavori di valore superiore a € 70.000,00.
- Sono esclusi tutti i lavori affidati per ricostruire le aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.

MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DOGANALE DEI BENI

- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 29.10.2021, n. L 385/1, il regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1832 della Commissione 12.10.2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune. Dal 1.01.2022, pertanto, cambia la classificazione doganale per molti prodotti, tra cui quelli legati all'evoluzione tecnologica e i nuovi beni in commercio, come le sigarette elettroniche, i droni, gli smartphone, le stampanti 3D, i moduli display a schermo piatto, il settore medicale e diagnostico, il settore chimico e il dual use.


APPROFONDIMENTO

Limiti alle transazioni in contanti dal 1.01.2022

La normativa "antiriciclaggio" prevede disposizioni stringenti per l'effettuazione di transazioni finanziarie mediante l'uso del denaro contante. Di seguito sono illustrate le disposizioni vigenti in materia di trasferimento di denaro contante, con riferimento anche ai limiti vigenti per l'emissione di assegni di c/c bancari o postali, nonché le deroghe consentite, ricordando che **dal 1.01.2022 il limite scende a € 999,99**.

DIVIETI

- Dal **1.01.2022** è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a € 1.000¹**.
- Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con **più pagamenti, inferiori alla soglia**, che appaiono **artificialmente frazionati**.

La locuzione a "qualsiasi titolo" significa che il divieto opera **indipendentemente dalla causa** (lecita o illecita, per estinguere un debito pecuniario - art. 1277 C. C. - oppure a titolo di donazione o liberalità).

- Per "soggetti diversi" "devono intendersi due o più soggetti persone fisiche e/o collettive, aventi ciascuna la propria individualità e quindi costituenti "entità giuridiche distinte" (cfr.: FAQ). Pertanto, il divieto al trasferimento tra "soggetti diversi" di denaro contante, in misura superiore ai limiti consentiti tempo per tempo, vige per esempio anche nei **rapporti di parentela di qualsiasi grado**, tra coniugi, **tra socio e società, tra legale rappresentante e socio, tra due o più società**, anche se aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale e una società anche se il titolare dell'una e il legale rappresentante dell'altra sono la stessa persona, tra società controllata e controllante, tra titolare e collaboratore dell'impresa familiare. Nella violazione sono coinvolti tutti i soggetti che hanno effettuato il trasferimento vietato (quindi **sia chi effettua la dazione sia chi la riceve**).
- Il divieto non opera se il trasferimento di denaro avviene per prelevamenti/versamenti effettuati da una persona fisica **nell'ambito della propria attività** svolta sotto forma di **imprenditore individuale o lavoratore autonomo-professionista**.

CALCOLO DEL VALORE TRASFERITO

- L'avverbio "complessivamente" si riferisce al valore da trasferire. La violazione non si configura nel caso di una pluralità di imputazioni **sostanzialmente autonome**, tali cioè da sostanziare operazioni **distinte e differenziate** (esempio: singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "cash and carry") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia **connaturata all'operazione stessa** (esempio: un contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un **preventivo accordo negoziale** tra le parti (esempio: **pagamento rateale**).
- A fronte di una prestazione professionale della durata di un anno (nella domanda sottoposta al MEF trattasi di un trattamento ortodontico), il MEF ammette che essa rientri tra quelle in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale senza incorrere nelle violazioni dell'uso del denaro contante. Una fattura riepilogativa del mese, di singoli acquisti, costituisce un'operazione unitaria; pertanto, essa si potrà pagare mediante un importo da effettuarsi in contanti nei limiti vigenti tempo per tempo e la restante parte con mezzi tracciabili².
- La **corresponsione dell'utile di un esercizio o di un dividendo societario non può avvenire in forma rateale**. Nonostante le precedenti deroghe, è possibile che in alcuni casi, in sede di controllo ispettivo, sia valutata la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Note

1. Il limite valido dal 1.7.2020 al **31.12.2021** è di **€ 2.000,00**.
2. Il **pagamento rateale** può essere previsto in **apposito contratto** oppure anche **annotato nelle condizioni di pagamento riportate nella fattura commerciale**. In ogni caso, gli **importi** delle rate previste devono essere **prestabiliti**, ordinati nell'intervallo temporale intercorrente tra una e l'altra rata e di **importo singolarmente inferiore ai limiti** dei pagamenti per contante, vigenti tempo per tempo.



Credito d'imposta spese di sanificazione

I contribuenti che hanno presentato alle Entrate la domanda per l'accesso al credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari al 30% delle spese comunicate.

BENEFICIARI

Esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale,

CREDITO D'IMPOSTA

- Per ciascun beneficiario il credito d'imposta è pari al **30% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione** validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
- In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il **limite di € 60.000,00**.

- Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Detta percentuale è **pari al 100%**.

FRUIZIONE

I beneficiari potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure in compensazione, tramite modello F24.

- In questo caso il modello dovrà essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici delle Entrate utilizzando il **codice tributo "6951"**.
- In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "*Erario*", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a credito compensati*" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "*importi a debito versati*".
- Nel campo "*anno di riferimento*" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2021".

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare del proprio credito d'imposta consultando il cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it.



Comunicazione al Mise dei crediti d'imposta 4.0

Il D.D. 6.10.2021 ha approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti le seguenti agevolazioni:

- credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica;
- credito per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

COMUNICAZIONE AL MISE

- 1) Credito beni strumentali 4.0.
- 2) Credito Formazione 4.0.
- 3) Credito R&S, innovazione tecnologica, attività di design e ideazione estetica.

Al solo fine di consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'**andamento**, la **diffusione** e l'**efficacia** delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono dei citati crediti d'imposta **effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico**.

- L'invio del modello di comunicazione **non costituisce presupposto per l'applicazione dei citati crediti d'imposta** e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello Sviluppo Economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.
- L'eventuale **mancato invio del modello non determina**, comunque, **effetti in sede di controllo** da parte dell'Amministrazione Finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

CREDITI BENI STRUMENTALI 4.0

- Il modello è composto da un **frontespizio**, per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta e da **2 sezioni**, per l'indicazione delle informazioni concernenti, ossia:
 - **Sezione A**, dedicata agli investimenti in **beni materiali** di cui all'allegato A alla L. 232/2016;
 - **Sezione B**, dedicata agli investimenti in **beni immateriali** di cui all'allegato B alla L. 232/2016.

- Il modello di comunicazione, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, **tramite PEC**, all'indirizzo **benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it** secondo gli schemi disponibili riportati nell'[allegato 1](#).
- Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 1, cc. 189 e 190 L. 160/2019, il modello di comunicazione **deve essere trasmesso entro la data del 31.12.2021**.

CREDITO FORMAZIONE 4.0

- Il modello è composto da un **frontespizio** per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta e da **2 sezioni** per l'indicazione delle informazioni concernenti le **attività** e le **spese ammissibili** ricadenti, rispettivamente, nell'ambito di applicazione dell'art. 1 L. 160/2019, e nell'ambito di applicazione dell'art. 1 L. 178/2020.
- Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, **tramite PEC**, all'indirizzo **formazione4.0@pec.mise.gov.it** secondo gli schemi riportati nell'[allegato 1](#).
- Con riferimento alle **attività di formazione svolte nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019**, il modello di comunicazione - **Sezione A** - deve essere trasmesso **entro la data del 31.12.2021**.

CREDITO RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

- Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere trasmesso in formato elettronico, **tramite PEC**, all'indirizzo **cirsid@pec.mise.gov.it** secondo gli schemi riportati nell'[allegato 1](#).
- Con riferimento agli **investimenti nelle attività ammissibili effettuati nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019**, il modello di comunicazione deve essere **trasmesso entro la data del 31.12.2021**.
- Con riferimento agli investimenti nelle attività ammissibili **effettuati nei periodi d'imposta agevolabili successivi**, il modello di comunicazione deve essere trasmesso **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti**.



Adesione alla consultazione delle fatture elettroniche

Per accedere al **file xml "completo"** delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI con l'apposita funzionalità messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet, è necessario esprimere "**l'Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**". Nel corso del tempo il termine entro il quale effettuare la **prima adesione** a tale servizio è stato prorogato numerose volte; da ultimo è stato disposto il **differimento al 31.12.2021**.

Entro la precedente scadenza del 30.09.2021, infatti, molti operatori hanno aderito al servizio di conservazione delle fatture elettroniche e non a quello di consultazione/acquisizione delle stesse, pensando (erroneamente) che il primo servizio comportasse automaticamente la possibilità di consultare/acquisire il file completo delle fatture per le quali è stata richiesta la conservazione.

SERVIZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell'ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.

- Il servizio è accessibile **previa adesione al servizio**, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
- Gli operatori Iva effettuano l'adesione al servizio anche attraverso gli intermediari abilitati appositamente delegati al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

- In presenza di adesione effettuata **da almeno una delle parti** - cedente/prestatore o cessionario/committente - l'Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche.
- I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione, ossia **30 giorni dal 31.12 del 2° anno successivo** a quello di ricezione da parte dello SdI.
- Alla parte che non aderisce al servizio, invece, sono resi disponibili in consultazione nel proprio cassetto fiscale, fino al 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, **esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti, ad esclusione, tra l'altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione**.
- Solo se entrambe le parti coinvolte (cedente/prestatore o cessionario/committente) non aderiscono al servizio, l'Agenzia delle Entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, provvede a cancellare i dati dei file delle fatture elettroniche e **memorizza esclusivamente i dati fattura fiscalmente rilevanti**, ad esclusione, tra l'altro, dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.
- **L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31.12.2021 il termine di adesione al servizio.**

DATI CONSULTABILI IN CASO DI ADESIONE

In presenza di adesione effettuata **da almeno una delle parti** - cedente/prestatore o cessionario/committente - l'Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione **esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione**.

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al termine del periodo previsto per effettuare l'adesione stessa, l'Agenzia delle Entrate procede alla **temporanea memorizzazione** dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati.

- **L'adesione al servizio entro il 31.12.2021** consente la consultazione e visualizzazione dei dati della totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, anche prima dell'adesione (ossia dal 1.01.2019 e dall'1.03.2020 per i consumatori finali).
- Chi non aderisce al servizio in esame non può più visualizzare/scaricare il file completo delle fatture elettroniche pregresse.
- La prima adesione effettuata dopo la scadenza comporta che la consultazione/acquisizione del file fattura xml "completo" riguarda soltanto le fatture transitate tramite SdI successivamente alla data di adesione al servizio.



Saldo Imu 2021

Entro il 16.12.2021 deve essere versata la 2ª rata dell'Imu dovuta per l'anno 2021, salvi i casi di esonero.

Determinazione dell'Imu	=	Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)	x	Mesi di possesso (per almeno 15 giorni)	x	Percentuale di possesso
--------------------------------	---	--	---	---	---	--------------------------------

VERSAMENTO	Modalità	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante Modello F24² [cartaceo¹ o telematico] <i>ovvero</i> • Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.
		Soggetti titolari di partita Iva	Esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche.
	Compensazione	È possibile liquidare l'imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.	
	Importo	<ul style="list-style-type: none"> • Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. • In caso di inottemperanza, l'importo minimo è pari a € 12,00, con riferimento all'imposta complessivamente dovuta. <p>Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro.</p>	

EFFICACIA DELIBERE IMU	Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito.
	<ul style="list-style-type: none"> • La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10. • In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Note	^{1.} La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni. ^{2.} Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva.
-------------	--

Tavola riepilogativa

Sintesi dell'adempimento

Adempimento	Scadenza	Caratteristiche	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
Versamento 1ª rata Imu 2021	16.06.2021	La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente. <ul style="list-style-type: none"> • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2021, il contribuente potrà far riferimento alle delibere relative al 2021 anche per il pagamento della 1ª rata 2021. • Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l'anno (1ª e 2ª rata 2021) in un'unica soluzione entro il 16.06.2021, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2021, entro il 28.10.2021. 	Il versamento si effettuato utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma PagoPA.	In caso di omesso o errato versamento dell'Imu è applicabile la sanzione pari al 30% dell'imposta , con possibilità, di ravvedimento operoso .
Versamento 2ª rata Imu 2020	16.12.2020	La 2ª rata 2021 (a saldo della prima) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote, nonché le detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2021, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano pubblicate nel sito Internet entro il 28.10.2021 . <p>Nei casi in cui il Comune non provveda, la 2ª rata a conguaglio della 1ª dovrà essere versata prendendo a riferimento quanto versato nel 2020.</p>		


AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
Numerazione e bollatura dei libri contabili

Si riepilogano gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.

In particolare, l'art. 2215 C.C. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Tavola riepilogativa
Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo	
Imprenditori individuali.	<ul style="list-style-type: none"> Giornale. Inventari. 	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione	
<ul style="list-style-type: none"> Società semplici. Società di fatto. Società in nome collettivo. Società in accomandita semplice. Società di armamento. Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. Società cooperative. Società di mutua assicurazione. 	<ul style="list-style-type: none"> Soci. Assemblee. Consiglio di amministrazione. Collegio sindacale. Comitato esecutivo. Obbligazioni. Obbligazionisti. E relativi sezionali Tenuti per obbligo di legge o volontariamente	SÌ	Tassa iniziale di libro. € 67,00¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione	
<ul style="list-style-type: none"> Società per azioni. Società in accomandita per azioni. Società a responsabilità limitata. 	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> Giornale. Inventari. 	NO	Tassa annuale forfetaria. € 309,87²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	<ul style="list-style-type: none"> Soci. Assemblee. Consiglio di amministrazione. Collegio sindacale. Comitato esecutivo. Obbligazioni. Obbligazionisti. E relativi sezionali	SÌ		

Note

- Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
- Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
 - La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.
 - Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.



Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni non rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/lres	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi Interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ²⁻⁴
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva ³	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta ¹
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴
	Dipendenti	---	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ⁴

Note
<ol style="list-style-type: none"> I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico. L'art. 2, c. 1, n. 4, 1^a parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa - che ne prevedono l'imponibilità". I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

Beni rientranti nell'attività propria				
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo	
	Acquisto	Cessione	Irpef/lres	Irap
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile ¹	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili ²	<ul style="list-style-type: none"> Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.
Dipendenti		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità ³

Note
<ol style="list-style-type: none"> Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr

L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura del 17%. L'art. 2120 del Codice Civile, infatti, prevede che l'importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l'ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell'ammontare del fondo maturato al 31.12 dell'anno precedente. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata mentre, dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad un'imposta sostitutiva, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr, e versata all'Erario in 2 quote: un acconto entro il 16.12 dell'anno in corso, pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto, e un saldo entro il 16.02 dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr. La rivalutazione e il versamento dell'imposta sostitutiva devono essere effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all'accantonamento maturato presso di sé, sia a quello maturato presso il Fondo di Tesoreria Inps. Il datore di lavoro provvede, successivamente, a conguagliare l'importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria nella denuncia UniEmens, compensando il credito maturato attraverso l'assolvimento dell'imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti. Nelle ipotesi di operazioni societarie, il versamento dell'imposta spetta al datore di lavoro subentrante; ove il trasferimento dei dipendenti avvenga a cavallo dell'anno, l'azienda cedente e l'acquirente cureranno tra loro gli adempimenti da effettuare per evitare duplicazioni.

COMPOSIZIONE DEL TFR Dal 1.01.2001	Quota capitale.	(+)	Quota finanziaria.	
	Tassazione separata al momento della corresponsione.		Tassazione sostitutiva annuale, sul maturato, indipendentemente dall'erogazione.	
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA QUOTA FINANZIARIA DEL TFR	Aliquota.		17,00%.	
	Modalità di versamento.		Acconto al 16.12.	
			Saldo entro il 16.02 dell'anno successivo.	
	Calcolo della rivalutazione del fondo accantonato a Tfr, da effettuarsi alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e da imputarsi a incremento del fondo.		Misura fissa pari all' 1,50% . (+) Misura variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice Istat per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.	
	Soggetto passivo	Dipendente di soggetto sostituto di imposta.		L'imposta è versata dal datore di lavoro che la imputa in diminuzione del Fondo Tfr.
		Dipendente di soggetto non sostituto di imposta.		L'imposta è versata direttamente dal soggetto passivo, in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stato percepito il Tfr (anche a titolo di acconto o anticipazione).
	Sanzioni			<ul style="list-style-type: none"> 30% in caso di omesso o tardivo versamento. È applicabile il ravvedimento operoso.


NON SOLO IMPRESA

[Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti](#)

*I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.*

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI
 (art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto
 Cognome: Rossi Nome: Giovanni

Codice fiscale: RSS GNN 70A01 F205 O Sesso: M Data di nascita: 1.01.1970

Comune (Stato estero) di nascita: Milano Provincia: MI

Indirizzo di residenza: Corso Cavour, 11 C.A.P.: 20100

Comune di residenza: Milano Provincia: MI Tel.: 02-123456

E-mail: rossia@alice.it

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a € 10.000,00, nell'anno 2020,
 l'importo di € 4.835,00 non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Milano, 20.12.2021

Luogo e data

Giovanni Rossi

Firma dell'Aderente

Note

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di contribuenti a carico specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.



Convalida annuale del numero meccanografico

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2021. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2021 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

NUMERO MECCANOGRAFICO

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti operanti abitualmente con l'estero

- Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - esportatore abituale;
 - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
 - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
 - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
 - realizzazione di partnership con società estere;
 - costituzione di joint venture all'estero;
 - apporto di capitale in società estere;
 - investimenti diretti all'estero;
 - costituzione di società all'estero;
 - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
 - adozione del franchising in Paesi esteri;
 - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

RICHIESTA

- La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
- L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

CONVALIDA ANNUALE

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

Entro il 31.12 di ogni anno.

Nota bene

In caso di mancata convalida, **dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa**; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.


AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto per start-up

L'Agenzia delle Entrate ha reso operativo il contributo a fondo perduto alle start-up fino a € 1.000,00 per le partite Iva nel 2018 e che hanno iniziato l'attività nel 2019, definendo le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall'emergenza Covid-19. È previsto un mese per presentare la domanda: la finestra si apre il 9.11.2021 e si chiuderà il 9.12.2021. Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30% sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all'art. 1 D.L. 41/2021, tra cui il limite dei ricavi non superiori a € 10 milioni.

BENEFICIARI

- Il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1.01.2018 al 31.12.2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
- Per accedere al beneficio non occorre che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al 2019; tuttavia, occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 1 D.L. 41/2021.
- Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 23.03.2021, mentre restano esclusi dall'agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

CONTRIBUTO

- **Il contributo è previsto nella misura massima di € 1.000,00.**
- Il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

- Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta, da utilizzare **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
- Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi".

ISTANZA

- La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
- Per l'invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, la finestra temporale è **dal 9.11.2021 al 9.12.2021**.
- Il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accreditato sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.



Bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+

Le nuove versioni dei bandi, anche alla luce delle osservazioni emerse dalla consultazione pubblica sulle Linee strategiche, contengono alcune novità in relazione ai requisiti di accesso e alle agevolazioni concedibili e, per quanto riguarda le misure Disegni+ e Marchi+, è stata introdotta una nuova procedura telematica di presentazione delle domande, uniformandola a quella di Brevetti+, in modo tale da semplificare l'accesso per le imprese richiedenti.

In favore delle tre misure, con il decreto direttoriale di programmazione delle risorse sono stati messi a disposizione per l'anno 2021 **38 milioni di euro**, di cui **23 milioni per Brevetti+**, **12 milioni di euro per Disegni+** e **3 milioni di euro per Marchi+**. In particolare, la misura Brevetti+ intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. La dotazione finanziaria complessiva da destinare alle PMI beneficiarie delle agevolazioni ammonta a € 23 milioni. Una quota pari al 5% delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.

BENEFICIARI BREVETTI+

- Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale e operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1.01.2017 ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all'UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1.01.2017. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda;
 - b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1.01.2017 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
 - c) siano titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1.01.2017, con il relativo rapporto di ricerca con esito "non negativo", che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

- Le imprese che soddisfano una delle condizioni di cui ai precedenti 3 punti sono ammissibili alle agevolazioni se, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte nel Registro delle Imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

AGEVOLAZIONE

- È prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola de minimis, del **valore massimo di € 140.000**.
- Tale agevolazione **non può essere superiore all'80% dei costi ammissibili**.

SCADENZA

Le domande possono essere presentate a partire **dalle ore 12:00 del 28.09.2021** e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

SPESE AMMISSIBILI

A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione

- i. Studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto).
- ii. Progettazione produttiva.
- iii. Studio, progettazione e ingegnerizzazione del prototipo.
- iv. Realizzazione firmware per macchine controllo numerico.
- v. Progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto.
- vi. Test di produzione.
- vii. Rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.

B. Organizzazione e sviluppo

- i. Servizi per la progettazione organizzativa.
- ii. Organizzazione dei processi produttivi.
- iii. Servizi di IT Governance.
- iv. Analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali.
- v. Definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.

C. Trasferimento tecnologico

- i. Predisposizione accordi di segretezza.
- ii. Predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto.
- iii. Costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati).


SCADENZARIO
Principali adempimenti mese di dicembre 2021

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 1 dicembre	Dottori commercialisti	Comunicazione - Termine di comunicazione dei dati reddituali alla CNPADC tramite il servizio PCE.
Giovedì 9 dicembre	Contributo startup	Istanze - Fino al 9.12.2021 i titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 e iniziato l'attività nel 2019, in presenza dei requisiti previsti, possono presentare l'istanza per il contributo previsto dall'art. 1-ter del D.L. 41/2021 (prov. Ag. Entrate 305784/2021).
Lunedì 13 dicembre	Contributi a fondo perduto	Istanza - Fino al 13.12.2021 è possibile inviare le domande per fruire del contributo "Sostegni" e/o del contributo "Sostegni bis alternativo" (prov. Ag. Entrate 13.10.2021 prot. 268440), per soggetti con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro.
Mercoledì 15 dicembre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Giovedì 16 dicembre	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	Imu	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2021.
	Sospensione versamenti per Covid	Saldo - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2021.
	Associazioni e società sportive	Ripresa - Versamento della 12ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 8ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
	Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 2021.	

Principali adempimenti mese di dicembre 2021 (segue)



Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 16 dicembre (segue)	Rivalutazione del Tfr	Versamento - Termine di versamento dell'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle "eccedenze" del contributo soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare.
	Revisori enti locali	Iscrizione nell'elenco - La richiesta di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso elenco, dovranno avvenire esclusivamente per via telematica entro il 16.12.2021 (ore 18:00) - (Decreto Min. Interno 22.10.2021).
Lunedì 20 dicembre	Imposte dirette	Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).
	Iva	Acconto - Liquidazione straordinaria per versamento acconto Iva relativo all'anno 2021.
	Dottori commercialisti Conai	Versamento - Termine di versamento della rata unica o della 1ª rata delle eccedenze contributive 2021. Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Sabato' 25 dicembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Lunedì 27 dicembre	Iva	Acconto - Termine di versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2021.
Giovedì 30 dicembre	Imposte dirette	Mod. Redditi 2021 - Per le persone decedute successivamente al 28.02.2021 scade il termine di versamento delle imposte da parte degli eredi.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Venerdì 31 dicembre	Imposte dirette	Mod. Redditi 2021 - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2021 al 30.06.2021.
		Cessione crediti d'imposta Covid - Il 31.12.2021 scade il termine di presentazione della comunicazione di cessione dei crediti d'imposta per canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, nonché degli immobili a uso non abitativo (D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020).
		Intermediari di commercio con collaboratori - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell' Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Servizio di consultazione - Termine di adesione al servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici (prov. Ag. Entrate 298662/2021).
		Opzione - Le società costituite dal 1.12.2021 al 31.12.2021, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2021-2023, devono effettuare, entro il 31.12.2021, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
		Opzione - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione del 2021 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2021 al 31.12.2021.
Opzione/Revoca - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 ha effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.		
Imposta di bollo inventario	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). Magazzino - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.	
Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2021, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.	



Principali adempimenti mese di dicembre 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 31 dicembre (segue)	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Previdenza integrativa	Comunicazione - Entro il 31.12.2021 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2020 e non dedotta in dichiarazione.
	Contratti a termine	Proroga o rinnovo - Fino al 31.12.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (acausalità) (Art. 17 D.L. 41/2021).
	Licenziamenti	Divieto - Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di mobilità e di licenziamento di cui agli artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nello stesso periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966 (art. 11 D.L. 146/2021).
	Auto-trasportatori	Iscrizione Albo - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2022 all'Albo Autotrasportatori.
	Commercio estero	Codice meccanografico - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2021, alla convalida annuale.
	Tosap e Cosap	Esenzione - Fino al 31.12.2021 è in vigore l'esenzione dal versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni, autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e per i titolari di concessione, autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (Art. 30 D.L. 41/2021).
	Bonus risparmio idrico	Termine - Fino al 31.12.2021 è possibile fruire del bonus per il risparmio idrico di cui all'art. 1. cc. 61-65 L. 178/2020.
	Agevolazioni prima casa	Termine - Fino al 31.12.2021 opera la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni prima casa (art. 3, c. 11-quinquies D.L. 183/2020).
	Bonus vacanze	Termine - I soggetti che hanno chiesto il bonus dal 1.07 al 31.12.2020 possono utilizzarlo fino al 31.12.2021 (art. 7, c. 3-bis D.L. 183/2020).
	Credito d'imposta investimenti	Comunicazione - Termine per la comunicazione al Mise dei dati relativi al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, formazione, ricerca e sviluppo (D.M. 6.10.2021).
	Proroga moratoria sui prestiti	Scadenza - Il 31.12.2021 scade la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria (D.L. 73/2021).
	Società di mutuo soccorso	Trasformazione ETS - Fino al 31.12.2021 è possibile trasformare le società di mutuo soccorso in associazioni del terzo settore mantenendo il proprio patrimonio (art. 11. c. 1 D.L. 183/2020).
Società benefit	Costituzione - Fino al 31.12.2021 è possibile fruire del credito d'imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit (Art. 19-bis D.L. 73/2021).	
Assemblee	Videoconferenza - Fino al 31.12.2021 società, associazioni e fondazioni possono svolgere le assemblee in videoconferenza a prescindere da eventuali disposizioni statutarie (D.L. 105/2021).	

Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**